

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DI NELLA

Seduta del 11/06/2020

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Ha concluso con l'intermediario il contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio n. *533, con decorrenza dal mese di giugno 2013.
- Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel marzo 2016, dopo il pagamento di 34 rate su 84 complessive. Non le veniva riconosciuto l'integrale rimborso della quota non maturata di commissioni e oneri in sede di estinzione anticipata.
- Parte ricorrente chiede:
 - o in via principale, il rimborso di complessivi € 1.892,38, ovvero altra maggiore o minore somma, a titolo di quota non goduta delle commissioni e delle spese di istruttoria, calcolata secondo il *criterio pro rata temporis*;
 - o in via subordinata, il rimborso di complessivi € 1.338,00, ovvero altra maggiore o minore somma, a titolo di quota non goduta delle spese di istruttoria e degli oneri di intermediazione, determinata secondo i criteri *pro rata* e della curva degli interessi;
 - o gli interessi dal reclamo al saldo e le spese per il procedimento.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Il contratto controverso veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 34, con decorrenza dal 31/03/2016. In tale sede, restituiva € 154,53 a titolo di ratei non maturati.
- In sede di reclamo, la ricorrente chiedeva un ulteriore rimborso della quota non maturata di commissioni e oneri. L'intermediario le offriva la somma di € 327,61, che veniva rifiutata.
- Con riferimento alle richieste della ricorrente, quanto alle commissioni di intermediazione, sono state trattenute al momento dell'erogazione e versate al mediatore per remunerare attività prodromiche alla stipula del finanziamento, si tratta quindi di oneri non ripetibili.
- Per quanto riguarda le commissioni di attivazione, le stesse non sono suscettibili di rimborso in quanto attengono a una fase preliminare all'accensione del finanziamento.
- Relativamente alle commissioni di gestione, ha già provveduto a rimborsare alla ricorrente la somma di € 154,53 calcolata secondo il criterio IAS39. Peraltro, in sede di riscontro al reclamo, in ottica conciliativa, l'intermediario si è offerto di rimborsare a tale titolo l'importo di € 327,61.
- Infine, le spese di istruttoria sono riconducibili ad attività tipicamente *up front* e dunque non suscettibili di rimborso.
- L'intermediario chiede:
 - o in via principale, il rigetto del ricorso, tenuto conto di quanto già rimborsato;
 - o in via subordinata, di circoscrivere l'importo da restituire a titolo di commissioni alla somma di € 327,61, offerta in sede di reclamo e rifiutata dalla ricorrente;
 - o in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo eventualmente dovuto la somma di € 154,53 già restituita.

Parte ricorrente ha rinunciato alle repliche con comunicazione del 21.05.2020.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo di una parte delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (o con delegazione di pagamento), a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Secondo il primo consolidato orientamento dell'ABF in materia, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 10035/2011 e 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-*sexies* TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e Ivass del 26 agosto 2015). Sulla base di tale orientamento:

1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non



ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*);

2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo il quale, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;

3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue, oppure secondo quanto precisato dal Collegio di coordinamento (n. 10003/2016);

4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012). Principio su cui il Collegio coordinamento si è già ampiamente pronunciato (tra le altre, decisioni n. 10035/2016, 6167/2014).

Anche riguardo ai costi assicurativi è pacifico che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l'intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante) (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10035/2016 e n. 6167/2014), pur se sussiste ancora incertezza circa i criteri da seguire per la quantificazione dell'importo da rimborsare e, più in particolare, circa la valutazione di conformità delle previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (e richiamate dal contratto di finanziamento) alle disposizioni normative di riferimento (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* e *quinquies*, d.l. n. 179/2012), ferma restando la necessità che il criterio di calcolo sia comunque chiarito *ex ante* (decisione n. 6167/2014).

Le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata sono da considerarsi inefficaci, in quanto l'obbligo di restituzione trova fondamento in una norma derogabile soltanto a favore del cliente ex art. 127, comma 1, tub (decisione n. 7909/2014, n. 2375/2013).

Nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto che ha in parte cambiato l'orientamento sopra illustrato a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea (caso Lexitor), immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi: l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi dunque i costi *up front*.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continua ad applicarsi l'orientamento consolidato dell'ABF.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta per tale fattispecie, che non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

integrazione “giudiziale” secondo equità ai sensi dell’art. 1374 c.c. per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125-*sexies* TUB, con riguardo ai costi *up front*. Effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. In proposito, il Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (quindi relativamente proporzionale) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Nel merito della presente vicenda, sulla base degli orientamenti ABF il Collegio ritiene che le Spese di istruttoria (A) e gli Oneri di intermediazione (F) abbiano natura *up front*, mentre le Commissioni di attivazione (B) hanno natura *recurring* in ragione del riferimento al “passaggio ad altre amministrazioni”. Le Commissioni di gestione (C), secondo i più recenti orientamenti dei Collegi, sono rimborsabili secondo il criterio *pro rata* in mancanza di copia del piano di ammortamento sottoscritto dalla ricorrente, come nel caso di specie.

In applicazione di quanto sopra illustrato e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute, risulta che alla parte ricorrente è dovuta la somma di € 1.337,75, che corrisponde sostanzialmente a quello richiesto da quest’ultima in via subordinata.

Quanto agli interessi legali, è orientamento del Collegio riconoscere la loro corresponsione dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di coordinamento, n. 5304/2013).

Pertanto, il Collegio ritiene di dover accogliere la domanda subordinata e di riconoscere alla ricorrente il diritto al rimborso di € 1.337,75, oltre interessi dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento della domanda subordinata, dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.337,75, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA